

STATUTO

ALMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARZANA NU VIA FRATELLI
BANDIERA 11

Numero REA: NU - 118892

Codice fiscale: 01655650917

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** alla Raccolta numero **11177**

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di **ARZANA** una Società Cooperativa Sociale con la denominazione **"ALMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nonché trasferire, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

La durata della società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2073 (duemilasettantatre) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Articolo 2

La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, successive integrazioni e modifiche e della relativa normativa di attuazione emanata ed emananda in materia di imprese sociali.

Alla Cooperativa si applicano inoltre le disposizioni previste nell'atto costitutivo, di cui fa parte integrante il presente statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V dello stesso codice in materia di società a responsabilità limitata.

Alla Cooperativa si applicano altresì le altre leggi speciali in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2520 del codice civile.

SCOPO SOCIALE

Art. 3

La società ha per oggetto:

- la gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- la gestione di centri educativi rivolti al sostegno scolastico ed alla creazione di attività e laboratori ludico-creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;
- la promozione e organizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- la promozione, gestione ed organizzazione di attività di formazione e consulenza;

- la gestione e promozione di attività e servizi di accoglienza, custodia e socializzazione per bambini e adolescenti a carattere domiciliare, oppure entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati;

- la gestione e promozione di attività e servizi per l'infanzia effettuati presso scuole o strutture di accoglienza appositamente allestite, anche messe a disposizione da enti pubblici e privati;

- la gestione di strutture di accoglienza per persone in situazioni di svantaggio o disabilità, aiutandoli nelle attività quotidiane come la cura personale, la pulizia della casa e la preparazione dei pasti;

- la promozione e gestione di attività e servizi di assistenza domiciliare con finalità sia assistenziale che educativa;

- la promozione e gestione servizi e centri di riabilitazione;

- l'organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- l'assistenza e supporto domiciliare per anziani, persone con disabilità o soggetti svantaggiati;

- fornire programmi educativi e di formazione professionale per giovani o adulti con bisogni speciali, al fine di favorire l'integrazione sociale e l'autonomia;

- offrire servizi di riabilitazione per persone con disabilità fisiche o mentali, nonché supporto psicologico per affrontare problemi emotivi o relazionali;

- la promozione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, offrendo opportunità di lavoro all'interno della cooperativa stessa o in partnership con altre organizzazioni;

- la gestione asili nido, ludoteche e centri sociali;

- l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate attraverso lo sviluppo e la gestione di attività agricole, industriali, commerciali e/o di servizio;

- la realizzazione di attività in collaborazione con le realtà scolastiche, con gli enti pubblici e privati.

La Cooperativa potrà inoltre partecipare ad appalti sia pubblici che privati per il raggiungimento degli scopi sociali e per le attività sopra specificate o ad esse similari.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà acquistare o prendere in affitto tutte le attrezzature utili e necessarie a garantire l'ottimale esecuzione dei servizi per qualità e prezzo, nonché, acquistare, costruire o affittare immobili adeguati alla propria attività sociale ed economica.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale la società si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.

La società Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente, la Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative e comunque nel rispetto del D.Lgs. 112/2017. La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti, economici e non, aderire ad associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Società Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Società Cooperative.

SOCI

Articolo 4

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, svolgendo un'attività effettivamente con-

corrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.
E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali esplicando un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Possono essere ammessi come soci - lavoratori elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono essere soci della Cooperativa i volontari che, in possesso dei requisiti professionali, prestino la loro attività gratuitamente, naturalmente nei limiti e con le modalità previste in materia dalla legge.

In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono essere ammessi anche soci sovventori persone fisiche e persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

PROCEDURA DI AMMISSIONE E OBBLIGHI

Articolo 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- b) l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
- d) se intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario o socio sovventore;
- e) impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;

Le persone giuridiche, dovranno indicare nella domanda:

- a) denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a corredo della stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente e copia della deliberazione assunta dall'organo sociale competente;
- b) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.

I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché, se soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in

relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa. I nuovi soci non potranno votare il Consiglio di Amministrazione né il bilancio per i primi cinque anni.

Articolo 6

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci - lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di cui al successivo art. 8.

Articolo 7

I soci lavoratori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla

formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

REGOLAMENTI

Articolo 8

I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci-lavoratori, alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo.

Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore, se nominato.

La Società adotta inoltre, eventualmente, i regolamenti, previsti dagli articoli 3 (tre) e 10 (dieci) del presente statuto.

I regolamenti sono predisposti dall'Organo Amministrativo e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Le previsioni del presente articolo non si applicano ai soci sovventori e volontari.

DIRITTI DEI SOCI

Articolo 9

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

RECESSO E DECADENZA

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata e/o PEC alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi l'Arbitro nominato secondo quanto previsto dall'articolo 33 (trentatre) del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'Organo Amministrativo può dichiarare decaduto il socio che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro; che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

ESCLUSIONE

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4 senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti previsti dall'art. 8 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;

f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato di lavoro subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 33 (trentatré) del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI

Articolo 13

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione, unita-

mente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

In ogni caso trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Articolo 15

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 16

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui al successivo articolo 21 (ventuno) e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci defunti a norma del presente statuto;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;

f) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato nei limiti consentiti dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguente mente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte.

TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE

Articolo 17

Le quote sociali non possono essere cedute per atto tra vivi.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 19

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa; in quest'ultimo caso, l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile e riportano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella relazione sulla gestione l'Organo Amministrativo illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci come già previsto dall'articolo 5 del presente statuto.

RISTORNI

Articolo 20

L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestatato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.

I ristorni possono essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 21

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-

viste dal precedente articolo 20 (venti) e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato, quale dividendo, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo quando la Cooperativa conservi i requisiti di Cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile;
- d) ai soci sovventori è garantito un tasso di remunerazione maggiorato del 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori e ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle azioni nominative emesse ed a loro riservate;
- e) ad eventuale riserva straordinaria;
- f) a fini mutualistici.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.

ORGANI SOCIALI

Articolo 22

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci o il revisore unico, quando nominato.

Articolo 23

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa e con lettera consegnata a mano, o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza, della data e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.

In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti proposti con richiesta scritta da uno o più amministratori

o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo e comunque entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

In ogni caso compete all'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti dal presente statuto, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili di esercizio;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, quando imposto dalla norma, del suo Presidente e del Revisore;
- c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti l'Organo Amministrativo;
- d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;
- e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto;
- f) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- h) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) deliberare lo scioglimento della società e, conseguentemente, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- j) deliberare, se nel caso, un piano di avviamento aziendale, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, stabilendo le misure per farvi fronte, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- k) deliberare sull'emissione di strumenti finanziari.

I nuovi soci non potranno votare il Consiglio di Amministrazione né il bilancio per i primi cinque anni.

Le decisioni di cui alle lettere f), h) ed i), sono assunte alla presenza di un notaio. L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o chi ne ha la potestà lo riterrà utile alla gestione sociale.

Articolo 24

L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 25

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e non siano in mora

nel versamento delle quote sociali sottoscritte.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta e la documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2.

Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio.

Articolo 26

L'Assemblea è presieduta, secondo l'organo Amministrativo vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 27

L'Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da soci cooperatori.

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri, scelti anche tra soggetti non soci.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a norma dell'art.2386 del Cod. Civile.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea, gli altri provvedono alla sostituzione nell'ambito della stessa categoria alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione, in tal caso quelli rimasti in carica devono con vocare con la massima urgenza l'Assemblea perchè provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo lettera o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di PEC o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia effettivamente presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 30

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per disposizione del presente statuto, sono demandati all'esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci.

Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 quinto comma del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale sugli argomenti inerenti le prestazioni mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua collegialità, il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 31

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai singoli consiglieri, secondo le deleghe singolarmente attribuite.

Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Articolo 32

Verificati i casi previsti dalla legge l'assemblea dei soci nomina il revisore unico, con tutti i poteri attribuiti dal codice civile o il Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e

2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. È sempre rieleggibile.

L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante all'organo di controllo per tutta la durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in materia di Collegio Sindacale le disposizioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale delle società per azioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 33

Tutte le controversie che, in dipendenza del presente statuto, dei regolamenti approvati dall'Assemblea, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, e più in generale derivanti dal rapporto sociale, dovessero insorgere tra soci, e tra soci e la società, saranno deferite al giudizio decisorio di un Arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, adito dalla parte più diligente.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre all'Arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'Arbitrato avrà luogo presso la sede legale della Cooperativa.

L'Arbitro, in procedimento rituale, giudicherà secondo diritto determinando altresì la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti in causa.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Articolo 34

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

Sino a quando la società conservi i requisiti di Cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, ad essa è fatto divieto:

a. di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e

mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c. di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.
E' fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, a soggetti individuati ai sensi del D.Lgs. 112/2017.
La riserva legale è comunque e sempre indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Articolo 35

In qualunque caso di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2545-duodecies del codice civile, l'Assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Giulia Serdino

Alessandra Monni

Marta Serdino

Dottor Gianluigi Cornaglia, Notaio

Io sottoscritto Dott. Gianluigi Cornaglia, Notaio in Tortoli ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento redatto su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.